

NOVITÀ SOVRANAZIONALI SUPRANATIONAL NEWS

di Daniela Vigoni

I TRATTATI BILATERALI DI ESTRADIZIONE E DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA CON COSTA RICA, URUGUAY, ECUADOR – LA NOTA MINISTERIALE SULLA BREXIT

1. I TRATTATI CON COSTA RICA, URUGUAY, ECUADOR

Sono tutte del 25 novembre 2019 le leggi di ratifica ed esecuzione:

- dei trattati di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale con la Repubblica del Costa Rica, entrambi fatti a Roma il 27 maggio 2016 (l. n. 150, in *G. U.*, 19 dicembre 2019, n. 297);
- del trattato di estradizione con la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo l'11 maggio 2017 (l. n. 151, in *G. U.*, 20 dicembre 2019, n. 298);
- dei trattati di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale con la Repubblica di Ecuador, entrambi fatti a Quito, il 25 novembre 2015 (l. n. 152, in *G. U.*, 20 dicembre 2019, n. 298).

Tutti questi trattati sono redatti nelle lingue italiana e spagnola; i due testi fanno ugualmente fede. In essi si riscontra una comune base, tipica degli accordi di cooperazione giudiziaria in materia penale, e si rinvencono talune parallele soluzioni; non mancano, però, differenze di rilievo nei contenuti di talune specifiche clausole convenzionali.

In materia di estradizione, i trattati con Costa Rica e Uruguay sostituiscono quelli stipulati in precedenza, assai risalenti.

Con Costa Rica ed Ecuador è in vigore da tempo – rispettivamente dal 1° agosto 1998 e dal 1° novembre 2005 – la Convenzione del Consiglio d'Europa sul trasferimento delle persone condannate (1983).

I trattati vengono qui di seguito considerati distinguendoli a seconda che si tratti di estradizione o di assistenza giudiziaria e seguendo l'ordine cronologico delle leggi di ratifica ed esecuzione.

1.1. I trattati di estradizione

A) Il trattato di estradizione con il Costa Rica del 2016, che si compone di 22 articoli, abroga e sostituisce la Convenzione per la reciproca estradizione dei malfattori del 1873 (per il testo e i riferimenti relativi a quest'ultimo trattato v. *Codice delle Convenzioni di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale*, a cura di Pisani-Mosconi-Vigoni, IV ed., Milano, 2004, p. 109 ss.).

Nel *Dossier* n. 195 (*Schede di lettura*, 24 settembre 2019), si dà atto che sono 17 i cittadini italiani detenuti in Costa Rica e 7 i cittadini di questo Stato ad essere detenuti nelle carceri italiane.

Per l'extradizione processuale, il reato deve essere punibile, in entrambi gli ordinamenti nazionali, con una pena detentiva di almeno un anno; per l'extradizione esecutiva, è necessario che la pena detentiva ancora da espiare sia di almeno 6 mesi, sempre che il fatto sia punibile ai sensi della legge di entrambi gli Stati (art. 2, § 1). Se vige il principio di doppia incriminazione, non rileva però che il fatto rientri nella stessa categoria di reati o sia qualificato nello stesso modo (art. 2, § 2). È consentita sia l'extradizione per una pluralità di reati puniti con pena detentiva da entrambi gli Stati, anche quando uno o più reati non soddisfino tutti i requisiti previsti, purché almeno uno di essi soddisfi le condizioni previste nei §§ 1 e 2 (art. 2, § 3), sia l'extradizione per un reato commesso fuori dal territorio dello Stato richiedente, se la legge dello Stato richiesto consenta di procedere in situazioni analoghe (art. 2, § 4).

Nei motivi di rifiuto obbligatorio (art. 3) si riscontrano tradizionali cause di esclusione, correlate alla strumentalità della richiesta per processare o punire per motivi di razza, sesso, religione, nazionalità, origine etnica o sociale, opinioni politiche, o al pregiudizio per tali motivi (lett. a); a reati politici (lett.

b); al fondato motivo di ritenere che la persona sia stata sottoposta o sarà sottoposta a un procedimento che non assicura il rispetto dei diritti minimi di difesa o a un trattamento crudele, inumano, degradante o che siano violati i suoi diritti fondamentali (lett. c); alle conseguenze contrastanti con l'ordine pubblico o i principi fondamentali della legislazione nazionale (lett. d); al fatto che lo Stato richiesto abbia concesso asilo politico (lett. e); al rispetto del principio di *ne bis in idem* (lett. f); alla sussistenza di una causa di estinzione del reato o della pena (lett. g). Si aggiungono poi specifiche previsioni che vietano l'estradizione nei casi in cui si tratti di: persona giudicata o condannata da un tribunale speciale (lett. h), di applicazione di una pena vietata dalla legge dello Stato richiesto (lett. i), disponendo, per i reati puniti con la pena di morte o l'ergastolo, che lo Stato richiedente, per l'estradizione processuale, in caso di condanna è tenuto ad applicare una pena detentiva consentita dalla legge dello Stato richiesto, e, per l'estradizione esecutiva, a commutare la pena applicando una pena detentiva consentita dalla legge dello Stato richiesto (art. 3, §§ 2 e 3). Si precisa altresì che il procedimento contumaciale non costituisce di per sé motivo di rifiuto dell'estradizione, se lo Stato richiedente assicura un nuovo giudizio al condannato che garantisca il suo diritto di comparire in giudizio (art. 3, § 1, lett. c).

I motivi di rifiuto facoltativi sono legati alla rivendicata giurisdizione sul reato oggetto di richiesta, alla litispendenza, a valutazioni di tipo umanitario (art. 4).

Riguardo all'estradizione del cittadino è confermata la clausola convenzionale, già presente nella convenzione del 1873 e poi filtrata nella successiva prassi convenzionale con altri Stati, che consente il rifiuto dell'estradizione. Si prevede comunque l'impegno dello Stato richiesto di far perseguire il cittadino, se lo domanda lo Stato richiedente, il quale dovrà fornire documentazione o ogni elemento utile; lo Stato richiesto sarà pure tenuto a informare tempestivamente del seguito riservato alla domanda e dell'esito del procedimento (art. 5).

In base al principio di specialità, la persona estradata non potrà essere sottoposta a procedimento penale, giudicata o detenuta per l'esecuzione di una pena, e neppure essere sottoposta a ogni altro provvedimento restrittivo della libertà personale per un reato commesso prima della consegna e diverso da quello per cui l'estradizione è concessa, fatte salve le eccezioni, che consistono nel volontario ritorno nel territorio dello Stato richiedente, nella permanenza trascorsi 45 giorni dal rilascio, nel consenso dello Stato richiesto; ulteriori clausole dispongono circa la trasmissione di documenti e informazioni, le misure cautelari, le misure necessarie per interrompere la prescrizione, la modifica dell'imputazione (art. 11).

A proposito della riestradizione ad uno Stato terzo, salvo il caso di volontario ritorno o di permanenza dopo il rilascio, si prevede il divieto per reati commessi prima della consegna, a meno che non vi sia il consenso dello Stato richiesto (art. 12).

Riguardo alle domande di estradizione avanzate da più Stati relative alla stessa persona per il medesimo reato o per reati diversi, nel decidere in merito lo Stato richiesto dovrà valutare, in particolare: la presenza di un trattato di estradizione, la gravità dei diversi reati, il tempo e il luogo di commissione del reato, la nazionalità, il luogo abituale di residenza della persona, la data delle domande, la possibilità di una successiva riestradizione ad uno Stato terzo (art. 13).

Il procedimento di estradizione è regolato dagli artt. 6-10, prevedendo che la domanda e tutti gli atti e documenti siano trasmessi per via diplomatica (art. 6). La richiesta, in forma scritta, deve contenere una serie informazioni, atti e documenti a sostegno specificamente indicati nell'art. 7. È possibile che lo Stato richiedente chieda informazioni supplementari, e la mancata presentazione di esse, nel termine di sessanta giorni, è considerata quale rinuncia alla richiesta, che, tuttavia, non impedisce la presentazione di una nuova *in idem* (art. 9). In casi di urgenza, lo Stato richiedente può domandare l'arresto provvisorio (art. 8). La decisione sull'estradizione dovrà esser comunicata tempestivamente e il rifiuto dovrà essere motivato (art. 10). Dettagliate disposizioni riguardano: la consegna della persona (art. 14); l'estradizione differita (non solo quando sia in corso un procedimento penale o l'esecuzione della pena per un reato diverso, ma anche quando il trasferimento può porre in pericolo la vita o aggravare le condizioni di salute della persona richiesta) o la consegna temporanea (art. 15); la consegna di cose rinvenute nel territorio e sequestrate alla persona estradata (art. 16).

Non è prevista l'estradizione semplificata.

Lo Stato richiedente, su domanda dello Stato richiesto, è impegnato a fornire anche informazioni successive sul procedimento penale o sull'esecuzione della condanna a carico della persona estradata o sull'estradizione di questa a uno Stato terzo (art. 19).

È prevista l'autorizzazione al transito da parte di ciascuno Stato attraverso il proprio territorio di

una persona consegnata all'altro Stato da parte di uno Stato terzo, sempre che non si oppongano ragioni di sicurezza e ordine pubblico e salvo, come di consueto, l'utilizzo della via aerea senza scalo (art. 17).

Clausole convenzionali riguardano le spese (art. 18), i rapporti con altri trattati (art. 20), le soluzioni delle controversie sulla interpretazione e applicazione del trattato (art. 21), l'entrata in vigore, le modifiche, la durata, il recesso e la cessazione del trattato (art. 22).

B) Il trattato di estradizione con l'Uruguay del 2017, che consta di 24 articoli, sostituisce la Convenzione per l'extradizione dei criminali del 1879 e il relativo Protocollo del 1881 che modifica l'art. 5 della Convenzione (per il testo e i riferimenti relativi v. *Codice delle Convenzioni di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale*, cit., p. 439 ss.).

In base al principio di doppia incriminazione, il reato deve essere previsto come reato da entrambi gli Stati, ma non assume rilievo che il fatto penalmente rilevante rientri in una diversa categoria o abbia una differente qualificazione giuridica (art. 2, § 2). Per l'extradizione processuale il reato deve essere punibile con una pena detentiva di almeno due anni; per l'extradizione esecutiva la durata della pena residua al momento della richiesta deve essere di almeno sei mesi (art. 2, § 1). In materia tributaria, fiscale e doganale non rilevano differenze di tipologia di imposte, tasse, tributi (art. 2, § 3). È possibile l'extradizione per un reato commesso fuori dal territorio dello Stato richiedente, se la legge dello Stato richiesto consente di procedere in situazioni analoghe (art. 2, § 4). È pure consentita l'extradizione relativa a più fatti, distinti e connessi, puniti da entrambi gli Stati, purché uno di essi soddisfi i requisiti previsti dai §§ 1 e 2 (art. 2, § 5).

I motivi di rifiuto obbligatori (art. 3) riguardano: i reati politici e militari (lett. a e i); la strumentalità della richiesta per processare o punire per motivi di razza, sesso, religione, nazionalità, origine etnica o sociale, opinioni politiche, o il pregiudizio per tali motivi (lett. b); la circostanza che il reato potrebbe essere punito con la pena di morte o con una pena che comporti un trattamento crudele, inumano, degradante (lett. c), o che potrebbe essere punito con la pena perpetua (salve garanzie dell'applicazione di una pena non superiore a quella massima ammessa dalla legge penale della parte richiesta) (lett. d); la sentenza contumaciale, se non vengono garantiti strumenti per la riapertura del processo in modo da consentire all'imputato l'esercizio del diritto di difesa e una nuova sentenza nei suoi confronti (lett. e); il rispetto del principio del *ne bis in idem*, essendo la persona richiesta già giudicata in via definitiva nello Stato richiesto per lo stesso fatto (lett. f); la concessione di amnistia, indulto o grazia (lett. g); la prescrizione dell'azione o della pena (lett. h); la concessione di asilo politico, rifugio o altre forme di protezione internazionale (lett. j); la possibilità che l'extradizione venga a compromettere sovranità, sicurezza, ordine pubblico o altri interessi essenziali dello Stato o produca effetti contrastanti con i principi fondamentali della legislazione nazionale (lett. k).

L'unico motivo di rifiuto facoltativo riguarda i casi in cui lo Stato richiesto intenda rivendicare la sua giurisdizione e la persona sia sottoposta o sarà sottoposta a procedimento penale per lo stesso reato (art. 4).

Non si potrà invocare la condizione di cittadino per negare l'extradizione (art. 5).

Il procedimento di estradizione è regolato definendo: le autorità centrali che trasmetteranno le richieste e comunicheranno direttamente fra loro (art. 6); la forma e il contenuto della richiesta con i documenti a sostegno (art. 7); le informazioni supplementari, le quali se non perverranno entro il termine di quarantacinque giorni (prorogabile per una solta volta per venti giorni) implicano rinuncia alla richiesta (salva possibilità di una nuova richiesta *in idem*) (art. 8); l'arresto provvisorio (art. 12); la decisione sull'extradizione, che dovrà essere prontamente comunicata allo Stato richiedente, con l'esposizione dei motivi in caso di rifiuto anche parziale (art. 9).

Il principio di specialità trova una disciplina analoga a quella che si riscontra nelle corrispondenti clausole già riferite riguardo al trattato Italia-Costa Rica, espressione di una prassi consolidata al riguardo, nei contenuti e nei limiti di operatività; vi si aggiunge una specifica disposizione relativa all'ipotesi di modifica della qualificazione del fatto (art. 10).

Si prospettano criteri per i casi in cui vi siano richieste di estradizione provenienti da più Stati (art. 13).

Vengono poi definiti tempo, luogo e ogni aspetto relativo alle modalità di consegna della persona (art. 14), le ipotesi di consegna differita e temporanea (art. 15); la procedura semplificata di estradizione riservata alle ipotesi in cui vi sia il consenso dell'estradabile (art. 16); la consegna di cose rinvenute nel

territorio e sequestrate alla persona estradata (art. 17); le informazioni successive alla consegna relative al procedimento penale, all'esecuzione della pena a carico della persona estradata, e all'estradizione di questa a uno Stato terzo (art. 20).

Nella clausola convenzionale relativa alla riestradizione ad uno Stato terzo, simile a quella degli altri Stati, si prevede, in più, che in nessun caso verrà estradata la persona ad uno Stato terzo se sia stato concesso asilo politico, rifugio o altra forma di protezione internazionale (art. 11).

È prevista l'autorizzazione di transito attraverso il proprio territorio, se non si oppongono ragioni di ordine pubblico, salvo, come sempre, l'utilizzo della via aerea senza scalo (art. 18).

Vi sono poi le clausole relative alle spese (art. 19), ai rapporti con gli altri trattati (art. 21), all'obbligo di riservatezza su informazioni e documentazione utilizzate nella procedura estradizionale (art. 22), alla soluzione di controversie (art. 23), all'entrata in vigore, alla durata, modifica e denuncia del trattato (art. 24).

C) Il trattato di estradizione con l'Ecuador del 2015 si compone di 25 articoli.

Sia per l'estradizione processuale, sia per quella esecutiva occorre che per il reato, punibile da entrambi gli ordinamenti, sia prevista una pena detentiva o debba essere espiata una pena detentiva o altro provvedimento restrittivo della libertà personale di almeno un anno (art. 2, § 1). Non rileva la qualificazione giuridica del fatto (art. 2, § 2) e neppure, in materia di tasse, imposte, dazi, la diversità di tipologia e disciplina (art. 2, § 3). Se la richiesta è relativa a più fatti distinti, puniti da entrambi gli Stati, può essere concessa l'estradizione anche quando alcuni di essi non soddisfino le condizioni menzionate all'art. 2, §§ 1 e 2 (art. 2, § 4). È parimenti possibile l'estradizione per un reato commesso fuori dal territorio dello Stato richiedente, se la legge dello Stato richiesto autorizza a procedere in situazioni analoghe (art. 2, § 5). Si precisa altresì che l'estradizione è concessa anche per i delitti previsti da Convenzioni multilaterali di cui entrambi gli Stati siano parte (art. 2, § 6).

I motivi di rifiuto obbligatori (art. 3) si rifanno in parte alle tradizionali ipotesi che richiamano reati politici o militari (lett. a e g); l'intento persecutorio o a consueti motivi di pregiudizio (lett. b); la pena vietata dalla legge dello Stato richiesto (lett. c); il fondato motivo di ritenere che nel procedimento penale non siano rispettati i diritti minimi di difesa o che la persona sia sottoposta a trattamento crudele, inumano o degradante o a condotte che violino i suoi diritti fondamentali (lett. d); il principio del *ne bis in idem* (lett. e); l'intervento di amnistia, indulto, grazia, prescrizione o altra causa estinzione del reato o della pena (lett. f); la concessione dell'asilo politico (lett. h); il compromesso a sovranità, sicurezza, ordine pubblico o altri interessi essenziali o il contrasto con i principi fondamentali della legislazione interna (lett. i).

I motivi di rifiuto facoltativi sono legati alla rivendicata giurisdizione e la persona sia sottoposta o sarà sottoposta a procedimento penale per lo stesso reato, e a valutazioni di carattere umanitario in ragione dell'età, delle condizioni di salute o di altre condizioni personali della persona di cui è richiesta l'estradizione (art. 4).

È previsto il diritto di rifiutare l'estradizione del cittadino e l'impegno a perseguire la persona nello Stato richiesto, secondo regole analoghe a quelle già riferite a proposito del trattato fra Italia e Costa Rica (art. 5).

Il procedimento di estradizione è disciplinato negli artt. 6 (la presentazione della richiesta e le autorità centrali), 7 (la forma e le modalità della richiesta con i documenti necessari), 8 (le informazioni supplementari da fornire entro 45 giorni, pena la rinuncia alla richiesta di estradizione), 9 (la decisione, con l'obbligo di comunicare le ragioni dell'eventuale rifiuto della consegna).

È previsto, in caso di urgenza, che possa essere disposto l'arresto provvisorio e si dispone circa la relativa procedura (art. 12).

Di rilievo è la clausola convenzionale che contempla la facoltà dello Stato richiedente di intervenire nel procedimento di estradizione attraverso un proprio rappresentante, che dovrà essere sentito prima della decisione sull'estradizione, se lo Stato ne fa richiesta (art. 21).

Lo Stato richiedente, su domanda dello Stato richiesto, è poi tenuto a fornire informazioni sul procedimento o sull'esecuzione della condanna a carico dell'estradato o sulla consegna di questa persona ad uno Stato terzo (art. 20).

Alla previsione del principio di specialità, con le consuete eccezioni, si aggiungono clausole relative alla trasmissione di documenti e informazioni, alle misure cautelari, alla possibilità per lo Stato richiedente di compiere atti irripetibili, atti interruttivi della prescrizione e attività finalizzate al proscioglimento, all'ipotesi di modifica dell'imputazione (art. 10).

La riestradizione ad uno Stato terzo (art. 11) e la richiesta di estradizione avanzata da più Stati relativa alla stessa persona per il medesimo reato o per reati diversi (art. 13) sono regolate da disposizioni del tutto simili a quelle del trattato fra Italia e Costa Rica.

Vi sono prescrizioni, che ripetono schemi generali, relative a tempo, luogo e a ogni aspetto relativo alla consegna della persona, (art. 14), alla eventuale consegna differita (sempre nei casi in cui sia in corso un procedimento penale o l'esecuzione della pena nei confronti dell'estradabile e quando per quest'ultimo il trasferimento possa aggravare le condizioni di salute o metterne in pericolo la vita) o alla consegna temporanea per consentire lo svolgimento del procedimento penale in corso (art. 15). Viene prevista la procedura semplificata di estradizione (art. 16). Un'ulteriore disposizione è dedicata al sequestro e alla consegna di cose, strumenti e proventi di reato rinvenuti sul territorio dello Stato richiesto che sono nella disponibilità dell'estradando (art. 17).

È consentita per ciascuno Stato l'autorizzazione di transito attraverso il proprio territorio di una persona estradata all'altro Stato da uno Stato terzo, sempre che non si oppongano ragioni di ordine pubblico, e facendo salvo il caso in cui si utilizzi la via aerea senza scalo (art. 18).

Seguono le disposizioni relative alle spese (art. 19), ai rapporti con altri trattati (art. 22) alla clausola di riservatezza e sulla conservazione di documentazione e informazioni (art. 23), alla soluzione delle controversie (art. 24), all'entrata in vigore, alla modifica, alla durata, al recesso e alla cessazione del trattato (art. 25).

1.2. I trattati di assistenza giudiziaria

A) Con l'accordo di assistenza giudiziaria in materia penale del 2016, che consta di 27 articoli, Italia e Costa Rica s'impegnano a prestarsi "reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria" per: la ricerca e l'identificazione di persone; le notifiche di atti e documenti; la citazione di testimoni, parti offese, persone sottoposte a procedimento penale e periti; la trasmissione di atti, documenti ed elementi di prova; l'espletamento e la trasmissione di perizie; l'assunzione di testimonianze, altre dichiarazioni, interrogatori; l'esecuzione di ispezioni o l'esame di luoghi o cose; l'esecuzione di indagini, perquisizioni, congelamenti di beni e sequestri; la confisca dei proventi di reato e delle cose pertinenti al reato; la comunicazione dell'esito dei procedimenti penali e la trasmissione di sentenze penali e di informazioni dagli archivi giudiziari; lo scambio di informazioni sulla legge nazionale; ogni altra forma di assistenza che non contrasti con le leggi dello Stato richiesto (art. 1).

Di regola, l'assistenza giudiziaria può essere prestata anche se il fatto non costituisce reato nello Stato richiesto, ma ciò non vale quando si tratti dell'esecuzione di "perquisizioni, sequestri, confisca di beni ed altri atti che incidono su diritti fondamentali delle persone o risultano invasivi di luoghi o cose": in questi casi, infatti, occorre che sia rispettato il principio di doppia incriminazione (art. 2).

L'assistenza può essere rifiutata, in tutto o in parte, quando (art. 3, § 1): è contraria alla legislazione nazionale o non è conforme alle disposizione del trattato (lett. a); si riferisce a un reato di natura politica (lett. b) o militare (lett. c); il reato è punito dallo Stato richiedente con una pena vietata dalla legge dello Stato richiesto (lett. d); vi è motivo di ritenere che la richiesta è strumentalmente diretta a indagare, perseguire o punire o promuovere altre azioni, o vi sia pregiudizio, per motivi di razza, sesso, religione, nazionalità od opinioni politiche (lett. e); vi sia già in corso un procedimento penale o sia stata pronunciata una sentenza definitiva per quel fatto e nei confronti della stessa persona (lett. f); può compromettere sovranità, sicurezza, ordine pubblico o altri interessi essenziali dello Stato o provocare conseguenze contrastanti con i principi fondamentali della sua legge nazionale (lett. g). La possibilità di rinvio della richiesta di assistenza si prospetta quando questa interferisce con un procedimento penale in corso nello Stato richiesto (art. 3, § 2). In luogo del rifiuto o del rinvio, è prevista, previa consultazione delle autorità centrali circa la fattibilità, un'assistenza concessa a determinate condizioni (art. 3, § 3). Lo Stato richiedente è in ogni caso tenuto a comunicare per iscritto le ragioni del rifiuto o del rinvio dell'assistenza (art. 3, § 4).

Individuate le autorità centrali nel Ministero della giustizia e nell'*Oficina de Asesoría Técnica y Relaciones Internacionales de la Fiscalía General* (art. 4), e definiti la forma, il contenuto (eventualmente integrabile con ulteriori informazioni), le modalità di presentazione della richiesta (compresa la possibilità di anticiparne il contenuto anche attraverso posta elettronica) (art. 5), per l'esecuzione si richiama il tradizionale criterio della *lex loci* (art. 6, § 1). Tuttavia, al fine di assicurare una cooperazione più efficace e in linea con prassi convenzionali sperimentate, e sempre che non vi sia contrasto con la legge interna dello Stato che presta assistenza, è previsto che la richiesta possa essere eseguita "secondo le modalità indicate dallo Stato Richieden-

te" (art. 6, § 2) e che possono essere autorizzate "le persone specificate nella richiesta di assistenza giudiziaria ad essere presenti all'esecuzione" (art. 6, § 3). A queste persone, peraltro, sono riconosciute alcune facoltà: "possono, tramite le autorità competenti dello Stato Richiesto, rivolgere domande in relazione alle attività di assistenza, acquisire direttamente, nel corso dell'assunzione della prova, documentazione attinente alla prova stessa o chiedere l'esecuzione di altri atti istruttori comunque collegati a dette attività" (art. 6, § 3). Lo Stato richiesto è tenuto a informare tempestivamente lo Stato richiedente dell'esito dell'esecuzione e in caso di rifiuto di prestare assistenza la relativa comunicazione dovrà indicarne anche i motivi (art. 6, § 4). Specifica disposizione considera l'ipotesi in cui la persona nei cui confronti deve essere eseguita la richiesta invochi immunità, prerogative, diritti o incapacità (art. 6, § 5).

Una serie di clausole convenzionali sono dedicate a specifici atti: la ricerca di persone (art. 7); le citazioni e notifiche (art. 8); la produzione di documenti ufficiali e pubblici (art. 15); la produzione di documenti, atti e cose (art. 16); le perquisizioni, i sequestri e la confisca (art. 17); gli accertamenti bancari e finanziari (per cui è esclusa la possibilità di rifiutare l'esecuzione opponendo il segreto bancario) (art. 18); lo scambio di informazioni sui procedimenti penali (art. 20); lo scambio di informazioni sulla legislazione (art. 21); la trasmissione di sentenze e certificati penali (art. 22). Peraltro, ai fini dell'efficacia probatoria, vi è espressa esclusione della legalizzazione, certificazione e autenticazione di atti e documenti (art. 23).

Più in particolare, riguardo all'assunzione probatoria nello Stato richiesto (art. 9), si prevede che quest'ultimo informerà della data e del luogo di svolgimento dell'attività oggetto della richiesta di assistenza, o li concorderà con lo Stato richiedente, anche per consentire la presenza delle persone dello Stato richiedente autorizzate ad assistere all'esecuzione.

Circa l'assunzione probatoria nello Stato richiedente, la persona citata a comparire in quello Stato per rendere dichiarazioni o compiere altre attività processuali (art. 10) gode di talune garanzie. Vige, infatti, il principio di specialità, per cui quando si trova nel territorio dello Stato richiedente non può essere indagata, perseguita, giudicata, arrestata o sottoposta a misura privativa della libertà per reati commessi prima di entrare nel territorio di quello Stato, e neppure può essere costretta a rendere dichiarazioni o partecipare ad atti relativi a procedimento diverso da quello per cui è chiesta l'assistenza, se non vi sia, in quest'ultimo caso, il consenso dello Stato richiesto e della persona citata; tale principio, tuttavia, non opera se quest'ultima non ha lasciato il territorio nei termini previsti, o, dopo averlo lasciato, vi ritorna volontariamente (art. 11).

È prevista la comparizione mediante videoconferenza per: l'audizione del testimone e del perito, se risulta inopportuna o impossibile la presenza nel territorio dello Stato richiedente; l'interrogatorio della persona indagata/imputata e per consentirne la partecipazione all'udienza, se questa vi consente e se ciò non contrasta con la legislazione nazionale di entrambi gli Stati; l'audizione del detenuto nel territorio dello Stato richiesto; anche per finalità diverse, quali il riconoscimento di persone e cose e confronti. Al riguardo, dettagliate disposizioni operative prevedono, fra l'altro, la presenza delle autorità competenti di entrambi gli Stati e specifiche garanzie, quali l'assistenza tecnica per l'imputato, l'assistenza linguistica, le necessarie misure di protezione della persona citata, la facoltà di rifiuto di rilasciare dichiarazioni se ammessa dalla legge dello Stato richiedente (art. 14). Quando non si effettui la videoconferenza, è consentito il trasferimento temporaneo di persone detenute per consentirne la comparizione finalizzata all'interrogatorio, alla testimonianza, ad altro tipo di audizione, o alla partecipazione ad altri atti processuali, previo accordo scritto fra gli Stati e consenso della persona interessata. Il trasferimento temporaneo non deve interferire con indagini o procedimenti penali in corso nello Stato richiesto in cui debba intervenire tale persona e comporta il mantenimento dello Stato detentivo (art. 12).

Entrambi gli Stati, in relazione ai reati e all'attività di assistenza richiesta, devono adottare le misure necessarie di protezione delle vittime, dei testimoni, e di coloro che partecipano al procedimento penale (art. 13).

Circa la compatibilità con altri strumenti di cooperazione o assistenza, si specifica che il trattato non impedisce di prestare altre forme di cooperazione o assistenza giudiziaria, in virtù di accordi, intese, pratiche condivise, che comprendono anche la costituzione di squadre investigative comuni dirette a facilitare indagini o procedimenti penali relativi a reati che coinvolgono entrambi gli Stati (art. 19).

Subito dopo la clausola di riservatezza (art. 24), si ritrovano le disposizioni relative alle spese (art. 25), alla soluzione delle controversie relative alla interpretazione e applicazione del trattato (art. 26), e quelle finali circa l'entrata in vigore, la durata, la modifica, il recesso e la cessazione del trattato (art. 27).

B) Anche il trattato di assistenza giudiziaria con l'Ecuador del 2015 si compone di 27 articoli: nello schema e nei contenuti il trattato, firmato pochi mesi prima di quello fra Italia e Costa Rica, risulta in gran parte corrispondente a quest'ultimo, per il quale ha rappresentato specifico modello di riferimento.

L'ambito oggettivo di assistenza giudiziaria è definito in via generale nell'elenco di cui all'art. 1, § 2; si esclude espressamente che il trattato possa applicarsi all'esecuzione di provvedimenti di arresto o altre misure restrittive della libertà personale, all'estradizione, all'esecuzione di sentenze penali pronunciate nello Stato richiedente, al trasferimento della persona condannata per l'esecuzione della pena, al trasferimento dei procedimenti penali (art. 1, § 3). Le previsioni relative al principio di doppia incriminazione (art. 2) e al rifiuto o rinvio dell'assistenza (art. 3) sono identiche a quelle del trattato fra Italia e Costa Rica.

Le autorità centrali sono individuate, per l'Italia, nel Ministero della Giustizia e, per l'Ecuador, nella *Fiscalía General del Estado* (art. 4).

Se, quanto a forma e contenuto della richiesta, i due trattati rappresentano requisiti analoghi, tuttavia, a differenza di quanto previsto nell'art. 5, § 3, lett. c) del trattato con il Costa Rica, nel trattato con l'Ecuador non si chiede l'indicazione delle prove e la copia degli atti fondamentali che contengono tali prove quando sia richiesto l'interrogatorio dell'indagato/imputato; invece, è esplicitata la necessità di dare informazioni su indennità e rimborsi spese cui ha diritto la persona citata a comparire nello Stato richiedente per l'assunzione di una prova (art. 5, § 2, lett. g) e l'indicazione delle eventuali esigenze di riservatezza (art. 5, § 3, lett. h). Anche l'esecuzione della richiesta è governata da regole del tutto simili a quelle del trattato con il Costa Rica, che accanto alla regola generale dell'applicazione della *lex fori* riconoscono forme di assistenza partecipata (art. 6, § 3).

Le diverse disposizioni relativi agli specifici atti di assistenza giudiziaria ripetono, pure nella sequenza numerica, quelle già riferite del trattato con il Costa Rica (artt. 7, 8, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23), con la variante dell'esplicita menzione che citazioni e notifiche non debbano contenere la minaccia di ricorrere a provvedimenti coattivi nel caso di mancata comparizione e che l'atto, o parti importanti di esso, vada tradotto in una lingua conosciuta dal destinatario (art. 8, §§ 4 e 5).

Circa l'assunzione probatoria nello Stato richiesto, a fronte di regole essenzialmente di analogo tenore, il trattato con l'Ecuador, rispetto a quello con il Costa Rica, prevede in più le garanzie relative al diritto di non rilasciare dichiarazioni e di assistenza tecnica per la persona citata a rendere dichiarazioni (art. 9, §§ 3 e 4). Riguardo all'assunzione probatoria nello Stato richiedente, accanto alla stessa disciplina del principio di specialità (art. 10, §§ 1 e 2), vengono specificate garanzie ulteriori per la persona citata che non compare o si rifiuta di rendere dichiarazioni o di partecipare ad altri atti processuali: tale persona non può essere sottoposta a misure coercitive o privative della libertà personale, compreso l'accompagnamento coattivo, ma solo a eventuali altre sanzioni di diversa natura (art. 11, § 3), fermo restando che testimone e perito restano responsabili penalmente per il contenuto della dichiarazione testimoniale o della relazione peritale o per ogni altro atto commesso nel corso della comparizione (art. 11, § 3 e 4).

È prevista la comparizione mediante videoconferenza per l'audizione del testimone e del perito, per l'interrogatorio dell'indagato o dell'imputato negli stessi casi in cui è consentita anche nel trattato con il Costa Rica; per l'audizione di chi sia detenuto nello Stato richiesto "deve essere sempre effettuata" la comparizione mediante videoconferenza (art. 14, § 3), mentre invece nel trattato fra Italia e Costa Rica si ricorre a tale soluzione "preferibilmente" (art. 14, § 3). Quando non sia possibile la videoconferenza è analogamente previsto il trasferimento temporaneo di persone detenute (art. 12).

Particolareggiate disposizioni si riferiscono alla compatibilità con altri strumenti di cooperazione o assistenza, enumerando i vari ambiti di assistenza (costituzione di squadre investigative comuni, esecuzione di attività di consegna controllata, ausilio allo svolgimento di attività sotto copertura, esecuzione di servizi di osservazione, pedinamento e controllo di persone sospettate di aver partecipato alla commissione di gravi reati) (art. 19, §§ 1 e 2) e introducendo limiti e criteri operativi in relazione alle citate attività (art. 19, § 3).

Dopo la clausola di riservatezza e di tutela dei dati personali (art. 24), dettagliate regole riguardano le spese (art. 25; cfr. anche artt. 10, § 3, 14, § 9). Chiudono le consuete disposizioni relative alla soluzione delle controversie sull'interpretazione o applicazione del trattato (art. 26) e alla sua entrata in vigore, durata, modifica, recesso e cessazione di efficacia (art. 27).

2. LA NOTA MINISTERIALE SULLA BREXIT

In data 3 febbraio 2020, a firma di Maria Casola, Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Ministero della Giustizia, è stata diramata una nota, di cui si invita a “garantire la massima diffusione”, che ha per oggetto: Recesso del Regno Unito dall’Unione europea (*Brexit*). Attività di informazione degli Uffici giudiziari – Accordo di recesso – Periodo transitorio.

Eccone il testo:

«In esito al *referendum* del 23 giugno 2016, la maggioranza dell’elettorato inglese si è espressa a favore dell’uscita del Regno Unito dall’Unione europea (cd. *Brexit*). Il 29 marzo 2017, il Primo Ministro britannico ha notificato al Consiglio europeo l’intenzione del Regno Unito di recedere dall’Unione in applicazione dell’articolo 50TUE. Tale articolo prevede che dopo aver effettuato una simile notifica, lo Stato membro interessato negozia e conclude con l’Unione un accordo di recesso.

Dopo circa un anno e mezzo di lavoro tra i negoziatori conclusosi nel novembre 2018, tre proroghe e un supplemento di negoziati tra l’agosto e l’ottobre 2019, il 17-18 ottobre 2019 il Consiglio europeo ha dato il via libera all’accordo di recesso per l’uscita del Regno Unito dall’UE e approvato la Dichiarazione Politica sul quadro delle future relazioni. In data 30 gennaio 2020, il Consiglio dell’UE ha adottato tramite procedura scritta la decisione relativa alla conclusione dell’accordo di recesso a nome dell’UE. L’adozione fa seguito al voto con cui il 29 gennaio il Parlamento europeo ha dato la sua approvazione e alla firma dell’accordo di recesso da parte dell’UE e del Regno Unito il 24 gennaio.

Dalla **mezzanotte del 31 gennaio 2020**, il Regno Unito ha cessato di essere uno Stato membro dell’UE ed è, quindi, divenuto un Paese terzo. Da tale data, in base all’accordo di recesso, è tuttavia cominciato un periodo transitorio – sino alla data del 31 dicembre 2020 – in virtù del quale il Regno Unito continuerà ad applicare il diritto dell’Unione ma non sarà più rappresentato nelle istituzioni dell’UE. Il periodo transitorio può essere prorogato una volta per un massimo di uno o due anni, se entrambe le parti raggiungono un accordo in merito entro il primo luglio 2020; tale periodo ha lo scopo di garantire più tempo ai cittadini e alle imprese per adeguarsi alla nuova situazione.

In virtù del raggiungimento dell’accordo sopra menzionato, è stato evitato il rischio del cd. “*no deal scenario*”, per far fronte al quale questo Ministero aveva diffuso, in data 9 aprile 2019, dei prospetti informativi in materia di cooperazione giudiziaria civile e penale.

Si ricorda che, per analoga esigenza, anche il Legislatore era intervenuto, con la l. 20 maggio 2019 n. 41, di conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 25 marzo 2019, n. 22, “*recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest’ultimo dall’Unione europea*” (v. art. 2, comma 1, lett. l: ‘data di recesso’ indica la data a decorrere dalla quale avrà effetto il recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord all’Unione europea in assenza di un accordo ai sensi dell’art. 50 del Trattato sull’Unione europea).

Nel corso del periodo transitorio, il Regno Unito continuerà a partecipare all’unione doganale, al mercato unico (con tutte e quattro le libertà) ed a tutte le politiche dell’UE. L’*acquis* dell’UE (l’insieme dei diritti, degli obblighi giuridici e degli obiettivi politici che accomunano e vincolano gli Stati membri dell’Unione europea) continuerà ad applicarsi integralmente al Regno Unito, ed ogni eventuale successiva modifica all’*acquis* si applicherà automaticamente al Regno Unito; sarà anche mantenuta l’efficacia diretta e la primazia del diritto dell’UE.

Con specifico riferimento alle procedure di cooperazione giudiziaria vengono in rilievo le disposizioni di cui alla Parte III (Disposizioni relative alla Separazione), Titolo V (Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale in corso), artt. da 62 a 65, e Titolo VI (Cooperazione giudiziaria in corso in materia civile e commerciale), artt. da 66 a 69, dell’Accordo di recesso (...).

Per aggiornamenti e informazioni, è disponibile un infopoint Brexit al seguente link: www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_1_9.page. (...).